



ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

Milano, 07 giugno 2019
Prot. 14/19 MB/Circolare

Alle Associazioni Regionali/Provinciali
A tutte le Scuole Sci AMSI
Loro Presidenti

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

L'art. 9-bis del DL 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che sono volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.

Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

Cosa sono

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Nei codici di attività ATECO 2007 compresi nell'elenco degli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2018 (approvati con i DM 23.3.2018 e 28.12.2018) risulta compreso quello delle Scuole e dei Maestri di Sci (codice ATECO 85.51.00), che risultano pertanto obbligati a compilare il modello ISA AG10S. La nostra attività non era precedentemente soggetta né ai parametri, né agli studi di settore.

A cosa servono

Gli ISA sono uno strumento accertatorio del livello di affidabilità fiscale delle aziende o dei professionisti, vengono elaborati per ciascun contribuente soggetto in concorso con le informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria e vengono **utilizzati per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale**. Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità **minore o uguale a 6** (Prov. 126200/2019).

Per i periodi d'imposta per cui trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale, versando in sede di adeguamento l'IVA eventualmente dovuta.

Soggetti esclusi dagli indici

Gli indici non si applicano:



comodifacile!

A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: info@amsi.it - info@pec.amsi.it - Web Site: www.amsi.it



ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

- ai periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività, oppure in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa (le istruzioni di parte generale alla compilazione del modello ISA forniscono un elenco esemplificativo delle cause che possono generare un non normale svolgimento dell'attività e, conseguentemente, determinare l'esclusione dagli indici);
- alle aziende o professionisti che conseguano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- ai soggetti che usufruiscono del regime forfetario ex L. 190/2014 e del regime di vantaggio ex DL 98/2011 e ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso indice, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

Profili sanzionatori

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del DLgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39, comma 2, del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.

Dati da indicare nel Modello ISA delle Scuole di Sci e dei Maestri di Sci

Il Modello ISA AG10S, applicabile alle Scuole ed ai maestri di Sci, risulta composto dalle seguenti parti:

- frontespizio, nel quale è presente una specifica sezione per le imprese che esercitano due o più attività d'impresa, non gestite dal medesimo indice;
- quadro A: personale;
- quadro B: unità locali;
- quadro C: elementi specifici dell'attività;
- quadro E: dati per la revisione (utilizzati per la successiva fase di aggiornamento dell'indice);
- quadri F e/o G (lavoro autonomo – Scuole di sci e Maestri di sci): dati contabili;
- rigo destinato all'asseverazione dei dati contabili ed extracontabili.



comodofacile!

A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: info@amsi.it - info@pec.amsi.it - Web Site: www.amsi.it



ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

Rispetto ai modelli relativi agli studi di settore, risultano semplificati i dati extracontabili, mentre sono pressoché confermati i quadri contabili con la previsione, per le imprese/professionisti, di appositi righe in cui indicare i componenti reddituali emergenti dal passaggio dal regime di cassa a quello di competenza, e viceversa.

Dati particolari da inserire nel Mod. AG10S

Quadro A – personale (lavoro autonomo)

- A06 - Numero dei soci che prestano attività nella società o associazione e percentuale di lavoro prestato (data dalla somma delle percentuali che ciascun socio/associato presta a favore della Scuola rispetto a quello dedicato complessivamente all'attività di insegnamento dello sci: ad es. 2 associati che svolgono attività solo nell'associazione, percentuale da indicare: 200%).

Quadro E – dati per la revisione. Di seguito i righe che possono essere interessati dall'attività della Scuola /Maestro: l'elencazione è da valutare /integrare caso per caso.

- formazione sportiva e ricreativa: E13) corsi di formazione sportiva (calcio, arti marziali, ginnastica, nuoto ecc.)
 - servizi e attività di supporto all'istruzione: E18) Corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale;
 - numero degli addetti all'attività di formazione **alla data di chiusura dell'esercizio** (31/12 di ciascun anno) distinti per: E32) Assistenti all'infanzia, insegnanti (Maestri di sci), docenti; E33) Personale con abilitazione all'insegnamento (Maestri di sci) e istruttori; E34) Professionisti esterni (Maestri di sci non soci) impiegati nell'attività di formazione (docenti);
 - altri dati da indicare con riferimento all'intero anno: E35) – Percentuale dei ricavi/compensi derivanti da formazione via Internet (non si tratta delle prenotazioni delle lezioni); E36) Percentuale dei ricavi/compensi derivanti da corsi di formazione individuali (lezioni individuali: dato che si può ricavare dal registro incassi tenuto ai sensi dell'art. 19 DPR. 600/73.); E37) Percentuale dei ricavi/compensi derivanti dal committente principale (potrebbe coincidere con il cliente più importante al quale è stata emessa fattura); E38) Importo delle spese sostenute per professionisti esterni (docenti – si tratta delle prestazioni di tutti i Maestri di sci non soci);
- dati da indicare con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio: E39) Numero complessivo degli iscritti (allievi);
- spazi destinati all'attività distinti per: E45) Mq dei locali destinati ad uffici; E46) Mq dei locali destinati ad aule per la formazione; E47) Mq dei locali destinati a laboratorio (informatico, multimediale, audio/video); E48) Mq dei locali adibiti a palestra, teatro; E49) Mq dei locali adibiti a mensa/refettorio.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, possono essere riconosciuti determinati benefici. Il Prov. Agenzia delle Entrate 126200/2019 ha definito i benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, secondo quanto riepilogato nella seguente tabella.



comodifacile!

A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: info@amsi.it - info@pec.amsi.it - Web Site: www.amsi.it



ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

Beneficio	Livello minimo di affidabilità per il periodo 2018
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019; 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2018.</p>	8
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.</p>	8
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2019, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro annui.</p>	8
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.</p>	8
<p>Esclusione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.</p>	9
<p>Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72.</p>	8,5
<p>Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.</p>	8



comodiefacile!

A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: info@amsi.it - info@pec.amsi.it - Web Site: www.amsi.it



ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Conseguimento nel medesimo esercizio di redditi d'impresa e di lavoro autonomo

Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguano, con riferimento ad un periodo d'imposta, sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, che nel caso dell'insegnamento dello sci può avvenire solo da parte dei Maestri liberi professionisti (le Scuole di Sci non possono infatti svolgere attività diversa da quella professionale), gli stessi accedono ai benefici medesimi se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, "avrebbe" firmato il decreto che dispone la proroga dal 1° al 22 luglio del termine entro il quale dovranno essere effettuati i versamenti relativi agli ISA. La proroga interessa Partite IVA e società soggette per il primo anno agli ISA, con i relativi soci. Quindi rientrebbero nella proroga anche le Scuole di sci con i relativi soci ed i Maestri di sci liberi professionisti con P.IVA.

Milano, 07 giugno 2019

Dott. Rudi Serafini

Commercialista e Revisore Legale

Maurizio Bonelli

Presidente AMSI



comodiefacile!

A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani -

P.IVA 02551630151 - Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO

Tel. +39 02.66983997 - FAX+39 02.66985175

E-mail: info@amsi.it - info@pec.amsi.it - Web Site: www.amsi.it